



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(1° Settore Affari Generali ed Istituzionali)

REGISTRO SETTORE

N° 167 del 10/06/2019

REGISTRO GENERALE

N° 577 del 10/06/19

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA

Oggetto: Riparto e liquidazione dei diritti di rogito anno 2018 in favore del Segretario Generale dott. ssa Natalia Torre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Incaricato Funzioni Dirigenziali 1° Settore AA.GG. e II -

Richiamati:

gli articoli 107 e 109 c. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i;
l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Premesso che:

il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

- 1) La prima, quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto;
pertanto, se nell'Ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
- 2) La seconda ipotesi è quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C);
in quel caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario;
pertanto, i segretari di fascia C percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29/10/2014 e 171/2015 del 24/04/2015);

Premesso ancora che:

i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

- 1) Il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad "un quinto dello stipendio in godimento";
- 2) I diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;
Il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento";

ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento" (criterio n.1); raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n.2);

Dato atto che:

l'applicazione concreta della norma ha generato incertezze interpretative, tanto che, su di essa, si è da ultimo pronunciata la Sezione delle Autonomie di questa Corte che, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, ha statuito, in riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG;

alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali;

Dato atto altresì che tale interpretazione ha trovato conferma nelle altre decisioni di diverse sezioni della Magistratura Contabile che in sede consultiva che in diverse occasioni, hanno avuto modo di precisare espressamente che i "proventi annuali relativi a gli importi relativi dei diritti di segreteria e di rogito vadano introitati integralmente al bilancio dell'Ente locale per essere erogati al termine dell'esercizio, in una quota calcolata in misura non superiore al quinto dello stipendio del segretario comunale" (cfr.: deliberazione Corte Conti Lombardia n° 275 del 29 ottobre 2014; - deliberazione Corte Conti Sicilia n° 193 del 14 novembre 2014);

Vista la decisione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Lombardia n° 366 /2018 / PAR del 20.12.2018 con la quale la Suprema Corte in merito ad un parere richiesto da un Ente per alla corretta applicazione degli oneri riflessi sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali ha osservato e deliberato nel merito che "la disposizione normativa di cui al comma 2 bis dell'art. 10 del decreto legge n° 90 del 2014, peraltro, fa espresso riferimento al termine "quota" del provento annuale spettante al Comune e da ciò se ne deduce che le somme relative al pagamento del diritto di rogito vanno intese al lordo degli oneri accessori", principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG, oggetto del presente parere. In detta decisione viene chiaramente affermato che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione;

Considerato:

- che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione;
- che nel Comune di San Giovanni La Punta non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2bis del D.L. n° 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

Vista la Circolare Ministeriale sul versamento dei diritti di segreteria ovvero sull'art. 10 commi 1 e 2 D.L. n° 90/2014 con la quale viene precisato che a decorrere dal 25 giugno 2014 la quota del 10% sui proventi per diritti di rogito non è più dovuta al Ministero, come ribadito dalla costante giurisprudenza contabile della Corte dei Conti vanno introitati integralmente all'Ente ed annualmente ripartiti in quota al Segretario ove ne ricorrono i requisiti previsti dalla legge suindicata ed integrati dalla costante giurisprudenza contabile Corte dei Conti, Sezione Regionale Lombardia n° 40/2015/PAR del 06.02.2015 - Corte dei Conti Regione Sicilia 14.11.2014 n° 194 – Corte dei Conti Sez. delle Autonomie n° 21 del 24.06.2015;

Visto il decreto Sindacale n 20 del 06.03.2017 e successivo decreto n 21 del 10.03.2017 di nomina della dott.ssa Natalia Torre Segretario titolare di questo Ente;

Visto lo stipendio in godimento per l'anno 2018 del Segretario Generale dott.ssa Torre Natalia così distinto:

Stipendio tabellare	39.979,20
Retribuzione di posizione	36.791,88
Tredicesima	6.397,59
Totale lordo	83.166,67

Viste i diritti di rogito dell'anno 2018 incassati da questo Ente dal rep. 01 – 10 per totale 26.379,24

rep.	importo
1	0
2	42,19
3	203,13
4	203,13
5	194,69
6	
7	
8	203,13
9	118,33
10	24247,47
11	535,15
12	632,02
totale	26379,24

Visto che il limite del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014 rapportato allo stipendio in godimento per il Segretario Generale dott.ssa Natalia Torre è pari ad € 16.633,33;

Dato atto che la somma di € 16.633,33 per diritti di rogito 2018 può essere liquidata a favore del Segretario Generale dott.ssa Natalia Torre in quanto rientra nel limite di un quinto dello stipendio in godimento previsto dal comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014, nel testo sostituito ed integrato dalla Legge 114/2014;

Visto il Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario della GURS del 09/05/2008 n° 20;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Deliberazione C.C. 15 del 17.05.2018;

Vista la Deliberazione C.C. 125 del 30.12.2013 ad oggetto approvazione del codice di comportamento del Comune;

Vista la Deliberazione G.C. 12 del 01.02.2018 approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2018/2020;

Vista la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 - Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020";

Vista la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2018";

Visto il vigente regolamento di contabilità ed economato approvato con Deliberazione C.C. 37 del 30.11.2018 immediatamente esecutiva entrato in vigore il 30.11.2018;

Visto il Decreto 25 gennaio 2019 - Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31.03.2019;

Vista la documentazione istruttoria e dato atto della regolarità tecnica amministrativa del procedimento;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito ai sensi del D.lgs 267/2000 e D.lgs 165/2001 e giusto decreto sindacale di attribuzione delle funzioni dirigenziali;


DETERMINA

Per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

- **Di liquidare** la quota dei diritti di rogito per l'anno 2018 di spettanza del Segretario Generale nella fattispecie a favore del Segretario Generale dott.ssa Natalia Torre pari ad € 16.633,33 comprensivo degli oneri, come previsto dalla decisione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo della Lombardia n° 366 /2018 / PAR del 20.12.2018 e dalle diverse pronunzie in merito e precisamente: per € 12.304,57 al capitolo 1038 impegno 933/2018, per € 2.928,50 al capitolo 1038/1 CPDEL impegno 934/18, per € 354,36 al capitolo 1038/2 INADEL impegno n. 935/18 e per € 1.045,90 al capitolo n. 1038/3 IRAP impegno 936/18;
- **Dare mandato** all'ufficio trattamento economico del personale di provvedere all'elaborazione del cedolino paga secondo le menzionate indicazioni;
- **Di imputare** la spesa alla missione 01 programma 2 titolo 1 cap.lo 1038/0 quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Generale impegno n 933/2018 assunto con D.D. 315 del 31.12.2018;
- **Di disporre** la pubblicazione all'Albo Pretorio online come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009 n 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art.18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11.
- **Dare atto** che il presente provvedimento ha riflessi diretti sul Bilancio Comunale e non sulla situazione patrimoniale dell'Ente ed è compatibile con il programma dei pagamenti e la disponibilità di cassa;
- **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ISTAVIT AMM. UNIV.

Il Dirigente 8° Settore Finanze
(IDC sig. Francesco Privitera Benfatto)



L'Incaricato Funzioni dirigenziali
1° Settore Affari Generali e Istituzionali
(avv. Antonino Di Salvo)

SETTORE FINANZE

IL DIRIGENTE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione,
effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali

PROVEDE

Alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento

**L' INCARICATO FUNZIONI DIRIGENZIALI
8°SETTORE FINANZE**

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione esecutiva è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente, per
15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ Reg. Pubblicazioni
n. _____

Data _____

Il Responsabile della Pubblicazione On line

**L'Incaricato funzioni dirigenziali
1° Settore AA.GG. e II.
(avv. Antonino Di Salvo)**
